

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. (1629) . . .	935
PRESIDENTE	935, 936
FERRERI, <i>Relatore</i>	935, 936
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	936
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1640)	936
PRESIDENTE	936, 937, 938
DE PALMA, <i>Relatore</i>	936, 937, 938
CINCIARI RODANO MARIA LISA	937
MANNIRONI	938
Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie. (1573)	938
PRESIDENTE	938, 939, 940
TOSI, <i>Relatore</i>	938, 940, 941
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	941
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	941

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento. (1629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.
Invito il relatore, onorevole Ferreri, a svolgere la sua relazione.

FERRERI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione propone di prolungare fino al 30 giugno 1952 una facoltà che è stata riconosciuta con la precedente legge del 21 agosto 1949, n. 625, in base alla quale è stato concesso agli Uffici periferici di pagare a mezzo di ordini di accreditamento le competenze per lavoro straordinario spettanti al personale dello Stato ed amministrazioni assimilate.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

La Commissione sa che l'articolo 54 della legge di contabilità di Stato prevede quattro modi di pagamento, uno dei quali è appunto l'apertura di credito.

Questa facoltà era stata concessa, una prima volta, fino al 30 giugno 1947, col decreto legislativo luogotenenziale dell'8 maggio 1946, n. 354. La citata legge dell'agosto 1949 l'aveva estesa fino al 30 giugno 1950; il presente disegno di legge la estende al 30 giugno 1952, naturalmente con effetto dal 1° luglio 1950, in quanto gli uffici hanno trascurato di presentare tempestivamente al Parlamento tale disegno di legge per cui, venuta a cessare la validità della legge precedente, si deve colmare la lacuna che si è determinata.

Mi sembra che la Commissione possa dare parere favorevole, perché il pagamento dei compensi non solo è soggetto alle cautele generali per tutti i pagamenti che si effettuano attraverso aperture di credito, ma è circondato, per la citata legge n. 625, da particolari cautele, per cui, oltre al generale e comune obbligo di rendere il conto da parte degli Uffici periferici, vi è poi quello per cui il Ministro del tesoro, con suo decreto, deve indicare quali siano le amministrazioni, e quindi il personale al quale spetta il compenso per lavoro straordinario.

Quindi, pur lamentando il ritardo con cui questo provvedimento è stato presentato, e considerando che la riforma del regolamento di contabilità dello Stato, è in corso ma non può prevedersi quando sarà effettuata, propongo che la Commissione dia parere favorevole a questo disegno di legge, che si compone di un unico articolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ha già detto il relatore onorevole Ferreri, faccio presente che la legge 21 agosto 1949, n. 625, è scaduta il 30 giugno 1950. Si tratterebbe quindi di prorogare una legge che non è più in vita.

FERRERI, *Relatore*. In relazione a quanto ha ora rilevato il Sottosegretario di Stato propongo che l'articolo unico sia sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 625, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 fino al 30 giugno 1952».

La volta precedente era passata una formula uguale a quella inserita nel disegno di legge. Ciò avrebbe dovuto indurre gli uffici ad una maggiore diligenza. Comunque, date le circostanze, ripeto il mio parere favorevole

al disegno di legge con la formulazione ora proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 625, sono prorogate fino al 30 giugno 1952 con effetto dal 1° luglio 1950».

Il relatore, onorevole Ferreri, propone che tale articolo sia sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 625, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952».

Pongo in votazione questa nuova formulazione.

(È approvata).

Di conseguenza anche il titolo dovrà essere modificato. Propongo pertanto che le parole «Proroga al» siano sostituite dalle altre «Applicazione fino al».

Pongo in votazione tale modificazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1640).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: «Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche».

Invito il relatore onorevole De Palma a riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato.

DE PALMA, *Relatore*. Col presente disegno di legge, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di 5 miliardi di lire. Chi conosce le zone periferiche della capitale, che comunemente si identificano con le cosiddette borgate, sa in quali tristi condizioni esse si trovino e quali deficienze dei servizi atti a soddisfare i più elementari bisogni della vita vi siano. Tali deficienze sono causate soprattutto dal superaffollamento do-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

vuto all'enorme aumento del numero degli abitanti della capitale (nel 1936 questi erano poco più di un milione, mentre al 1° gennaio 1950 la popolazione accertata è di 1.656.000 abitanti, ma si tratta di un numero ormai di gran lunga superato perché moltissimi non hanno ancora provveduto a iscriversi all'anagrafe).

In tali condizioni, è necessario intervenire con un provvedimento legislativo che dia al comune di Roma la possibilità di impostare un programma completo e rapido così da portare a risoluzione un problema che non ha soltanto un aspetto locale, ma assume carattere nazionale in quanto investe le esigenze di decoro della capitale che, come i colleghi ben sanno, ha un'importanza turistica assai rilevante.

Il disegno di legge si compone di sei articoli. Col primo si autorizza la concessione di mutui, col secondo si fissa la destinazione e l'impiego delle somme, il terzo e il quarto fissano il concorso dello Stato, che si attua con la garanzia dei capitali e con l'ammissione del comune di Roma al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 3 agosto 1949, n. 589. L'articolo 5 stabilisce il programma di lavori che dovrà essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici e il sesto prevede le variazioni eventuali da apportare negli stati di previsione. All'articolo 4 presenterò emendamenti nel senso di completarne la dizione precisando il modo con cui, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si farà fronte alla maggiore spesa.

Per le suesposte considerazioni, invito la Commissione a dare parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

«La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo articolo 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 di cui do lettura:

«Le somme mutuato ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune

nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per quattro quinti alla costruzione di case minime e per un quinto alla costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per la gioventù».

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Mi permetto far notare che la dizione «case minime» significa, secondo l'uso locale, un tipo di abitazioni assolutamente non desiderabile e quale certamente il disegno di legge non può intendere. Si tratta di case ad un unico piano, senza fondazioni, senza fognatura e senza i servizi igienici necessari, nonché costruite con materiale che potrebbe dirsi di scarto. Vorrei quindi che si sostituissero le parole «case minime» con le altre «case a carattere popolare» o simili. Nell'ultima parte, poi, dove è detto «da adibirsi a doposcuola, a scuole popolari ed a altri scopi educativi per la gioventù», vorrei si aggiungesse «e l'infanzia».

DE PALMA, Relatore. Accetto gli emendamenti dell'onorevole Cinciari Rodano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 emendato nel senso proposto dall'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa ed accettato dal relatore; di conseguenza esso avrebbe la seguente formulazione:

«Le somme mutuato ai sensi dell'articolo precedente, saranno impiegate dal comune nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per quattro quinti alla costruzione di case a carattere popolare e per un quinto alla costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia e la gioventù».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

«I mutui di cui all'articolo precedente saranno garantiti dallo Stato per capitale ed interessi».

L'assunzione della garanzia statale sarà effettuata con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del comune di Roma, all' scadenza stabilita e dietro semplice notifica di inadempimento, senza obbligo di preventiva escussione del comune stesso da parte della Cassa

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento a detta Cassa delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto nei confronti del comune».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 di cui do lettura:

« Per le opere previste dal precedente articolo 2, il comune di Roma è ammesso al godimento dei contributi statali contemplati dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 3 agosto 1949, n. 589.

« Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato, per l'esercizio 1949-50, un limite di impegno di lire 200 milioni.

« All'onere di 200 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51 sarà fronteggiato con parte delle entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio medesimo (. provvedimento) ».

DE PALMA, *Relatore*. Poiché nessuna nota di variazione al bilancio dell'esercizio corrente è stata finora presentata, per affrettare l'approvazione del disegno di legge di cui non occorre sottolineare l'urgenza, propongo che l'ultimo periodo del 3° comma sia sostituito dal seguente:

« L'onere di pari importo verrà fronteggiato mediante la riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 ».

PRESIDENTE. A mio avviso sarebbe meglio che l'emendamento fosse così formulato:

« L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51, sarà fronteggiato mediante una riduzione per un importo equivalente, dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

DE PALMA, *Relatore*. Sta bene.

MANNIRONI. Vorrei sapere se le opere che vengono consentite al comune di Roma, rappresentino una aggiunta a quelle previste per tutti gli altri comuni, oppure se facciano parte di quelle.

PRESIDENTE. Le somme stanziare per gli altri comuni non vengono intaccate, tanto è vero che vengono stanziate nuove somme per questo scopo.

MANNIRONI. Dovrà disporsi uno speciale stanziamento per tutti gli esercizi successivi?

PRESIDENTE. Non è detto. Quando si procederà agli stanziamenti per queste opere, si terrà conto che, oltre alle somme occorrenti per tutti i comuni d'Italia, ne occorrerà una particolare per Roma.

Pongo in votazione l'articolo 4 con l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli 5 e 6 che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 5.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui all'articolo 1 dovranno essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecunarie dovute per violazioni alle leggi tributarie. (1573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecunarie dovute per violazioni alle leggi tributarie.

Invito il relatore, onorevole Tosi, a svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. L'attuale legislazione prevede una serie di norme differenti per la ripartizione dei proventi netti derivanti dall'applicazione di sanzioni pecunarie dovute per violazioni alle leggi tributarie. Questa differenziazione è vera sia per le sanzioni

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

applicabili alle violazioni delle leggi tributarie in genere, sia per le violazioni alla legge doganale.

Con questo provvedimento e con un secondo provvedimento, già annunciato ma di cui non conosco il testo, si tende ad unificare tutte le norme che regolano la distribuzione di questi proventi: con questo provvedimento, per quel che riguarda le leggi tributarie in genere, con l'annunciato provvedimento si modifica l'articolo 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Anche se la nostra attenzione si deve fermare su questo provvedimento, possiamo però, intelligentemente, già contrapporre il contenuto dell'altro provvedimento, poiché nella relazione viene richiamato anche quello.

Col presente disegno di legge si tende a realizzare questi concetti: anzitutto, modificare gli enormi divari che esistono nelle varie disposizioni attualmente vigenti, in modo che le sanzioni pecuniarie dovute a violazione delle leggi tributarie possano essere unificate; in secondo luogo, oltre all'unificazione del criterio, si cerca di portare anche un adeguamento dei valori, in quanto le vecchie leggi fanno ancora riferimento a bassissime percentuali di epoche lontane.

L'unica eccezione finora esistente era quella dell'imposta generale sull'entrata, nella quale, in un provvedimento del 1948 (3 maggio 1948, n. 799), erano già stati introdotti questi aggiornamenti.

Quindi, partendo da questi concetti fondamentali, il Governo ha formulato questo provvedimento.

I criteri informativi sono due. Vi è quello relativo alle infrazioni delle leggi tributarie in genere, dove si prevede la ripartizione in termini percentuali: il 60 per cento della pena pecuniaria a favore dello Stato, il 10 per cento agli scopritori, il 10 per cento al restante personale dell'amministrazione e il 20 per cento agli enti di assistenza e previdenza dei corpi accertatori.

A fianco di questa riorganizzazione delle leggi tributarie, è prevista la legge doganale che stabilisce il 50 per cento a favore dello Stato, il 25 per cento a favore degli scopritori, il 20 per cento a favore degli enti; il 5 per cento destinato ad alcune piccole tradizionali percentuali a favore del fondo per la repressione del contrabbando.

La nuova disciplina si sta ispirando proprio a questi due pilastri fondamentali.

Il primo criterio di ripartizione è applicato per l'imposta generale sull'entrata, ed ha quindi ispirato le norme dell'articolo 15

del citato decreto legislativo del 1948. La differenza consiste in questo: là si parla del 20 per cento, mentre qui la quota dovuta agli accertatori è ridotta al 10 per cento.

Mi sembra di aver dato così le linee fondamentali del provvedimento. Perciò ritengo che si possa passare all'esame dei singoli articoli. Nell'articolo 1 si fissa questo concetto fondamentale e si stabiliscono le nuove aliquote percentuali. Negli articoli 3 e 4 si stabiliscono le modalità da seguire per la ripartizione, e si prescrive la composizione della commissione. L'articolo 5 dice che le norme si applicano anche per le pene pecuniarie già applicate, che però non sono state ancora ripartite secondo il criterio della vecchia legge.

Aggiungo che mi sono accorto come in queste norme si sia trascurato di considerare l'opportunità di un intelligente controllo. Questa mia osservazione non è caduta nel vuoto, e il Ministro delle finanze, infatti, con una sua lettera, mi fa sapere che, per un errore materiale, è stata omessa l'inclusione di quegli organi già previsti nelle precedenti leggi, e che anche qui dovranno essere inseriti. Pertanto all'articolo 3 mi permetterò di presentare un emendamento tendente ad includere gli organi di controllo già previsti.

Non mi rimane che proporre l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alla riscossione, viene effettuata come segue:

a) il 60 per cento all'Erario;

b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le Amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devolute all'Erario».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad essa si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

« Se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'articolo 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza.

« Le quote di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 nonché quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'articolo 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita commissione, presieduta dal comandante generale, o, per sua delega, dal comandante in 2^a della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro delle finanze;

un magistrato della Corte dei conti;
due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;

un funzionario dell'ufficio amministrativo del comando generale della guardia di finanza di grado non inferiore al VI;

un segretario, ufficiale o funzionario, di grado non inferiore al IX ».

TOSI, *Relatore*. Propongo che il secondo comma di questo articolo sia sostituito dal seguente:

« Le quote di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 nonché quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'articolo 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita commissione, presieduta dal comandante generale, o, per sua delega, dal comandante in 2^a della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del ministro delle finanze:

un magistrato della Corte dei conti;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al VII;

un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al VII;

due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;

un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al IX ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La Commissione procederà trimestralmente alla distribuzione di cui al 2° comma dell'articolo precedente, tenendo presenti le proposte delle autorità gerarchiche e osservando i seguenti criteri:

1°) che ai singoli militari accertatori sia attribuito un premio costituito dall'ammontare delle quote contravvenzionali che sarebbero loro spettate per ogni accertamento, per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 ovvero dalla metà delle somme che sarebbero loro dovute a norma delle disposizioni indicate nell'articolo 2. Il totale dei premi attribuiti a ciascun avente diritto non dovrà tuttavia superare per ogni esercizio finanziario il quadruplo del limite individuale massimo consentito per ogni accertamento della predetta lettera c) dell'articolo 1;

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1950

2°) che le residue somme vengano distribuite:

a) per non più di un sesto in premi, il cui importo non potrà eccedere il limite massimo di lire 50.000 ciascuno, ai militari che si siano particolarmente distinti in servizi di eccezionale importanza;

b) per la rimanente parte, in premi, non eccedenti in nessun caso il limite massimo di cui alla precedente lettera a), agli altri militari del Corpo che si siano distinti per le loro lodevoli prestazioni, sia per condotta esemplare, zelo e attaccamento al servizio, sia per lunga permanenza in località disagiate o in servizi gravosi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

«Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

TOSI, *Relatore*. Propongo la soppressione dell'ultima parte dell'articolo, non ravvisando, nel caso in esame, motivi di tale urgenza che consiglino di derogare alla normale disposizione costituzionale che stabilisce una *vacatio legis* di quindici giorni per ogni provvedimento legislativo.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario alla proposta del relatore. La *vacatio legis* ha normalmente lo scopo di consentire al cittadino di prendere visione della legge. Nel caso presente, però, questo periodo di vacanza non serve, trattandosi di un provvedimento che riguarda soltanto l'amministrazione e non i cittadini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suppressivo del relatore.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel testo ministeriale.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Applicazione fino al 30 giugno 1952 delle facoltà previste dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (1629):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche » (1640):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie » (1573):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per i disegni di legge nn. 1629 e 1640:

Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chiostergi, Cifaldi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, De Martino Carmine, De Palma,, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Magnani, Mannironi, Marotta, Martinelli, Pecoraro, Pesenti, Saggin, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Tosi, Troisi, Tudisco, Vicentini, Walter.

Per il disegno di legge n. 1573:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Cavalari, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Carmine, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Giannini Guglielmo, Guggenberg, Longoni, Magnani, Martinelli, Massola, Natali Lorenzo, Pieraccini, Ponti, Saggin, Schiratti, Scoca, Sullo, Tosi, Walter, Zagari, Zerbi.

La seduta termina alle 12,30.